

La nuova legislazione Europea per *Trichinella*

Edoardo Pozio
Laboratorio di Referenza dell'Unione
Europea per i Parassiti
Istituto Superiore di Sanità, Roma

REGOLAMENTO (UE) N. 216/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni

- Fino ad oggi, i suini da ingrasso provenienti da:
 - aziende riconosciute come libere da *Trichinella*
 - regioni o paesi dove il rischio per *Trichinella* era riconosciuto trascurabile (<1/milione)**sono esentati dall'esame sistematico tramite digestione**
- Con la nuova legislazione, i suini da ingrasso provenienti da:
 - aziende riconosciute come libere da *Trichinella* sono esentati dall'esame sistematico tramite digestione nella misura del 90% per ogni azienda di produzione
 - non sarà più possibile esentare dall'esame sistematico tramite digestione i suini allevati in regioni o paesi dove il rischio per *Trichinella* è riconosciuto trascurabile (<1/milione)
 - aziende riconosciute come libere da *Trichinella* sono esentati al 100% dall'esame sistematico tramite digestione se le aziende sono poste in una regione o paese dove il rischio per *Trichinella* è riconosciuto trascurabile (<1/milione)

REGOLAMENTO (UE) N. 216/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014

- Uno stato membro o una sua regione possono essere riconosciuti con rischio trascurabile per *Trichinella* nei suini se:
 - lo stato membro ha riconosciuto ufficialmente aziende suinicole dove si applicano condizioni controllate di stabulazione secondo la normativa
 - non sono state riportate infezioni da *Trichinella* in suini allevati in queste aziende negli ultimi 5 anni e tutti gli animali sono stati saggiati
 - o, se è possibile dimostrare con un livello di confidenza del 95% che la prevalenza di *Trichinella* nei suini non eccede 1 per milione
 - sono assicurati periodicamente audit e ispezioni da cui si possa dimostrare che l'azienda o le aziende soddisfano tutti i parametri della norma riguardante le condizioni di stabulazione controllate dei suini

REGOLAMENTO (UE) N. 216/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014

- Lo stato membro riconosciuto con un rischio trascurabile per *Trichinella* nei suini deve inviare un rapporto annuale alla Commissione ed agli altri Stati Membri che hanno tre mesi di tempo per fare rilievi, con le seguenti informazioni:
 - Il numero di casi di infezione umana autoctona o da importazione e i risultati dell'indagine epidemiologica
 - I risultati delle analisi sui suini da ingrasso e sui riproduttori non allevati in condizioni controllate con l'indicazione:
 - sexo ed età degli animali infetti,
 - tipologia di allevamento,
 - metodo diagnostico utilizzato,
 - carico larvale
 - le specie di *Trichinella* identificate
 - ogni altra informazione di rilevanza epidemiologica

REGOLAMENTO (UE) N. 216/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014

- I risultati delle analisi sui cinghiali, cavalli, animali suscettibili oggetto di attività venatoria ed altri animali indicatori;
- I risultati dell'analisi sierologica una volta che il test sia stato validato dal laboratorio di Referenza Europeo
- Il numero di aziende suinicole riconosciute libere da *Trichinella* e i risultati degli audit e delle ispezioni
- Per quanto riguarda le regioni con rischio trascurabile per *Trichinella* devono fornire le informazioni sui risultati del programma di monitoraggio.

REGOLAMENTO (UE) N. 216/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014



